CAMERA DEI DEPUTATI - SESSIONE DEL 1861

PRESIDENTE. Ne darò nuovamente lettura. (Vedi sopra)

La parola spetta al signor Castelli sulla posizione della
questione.

CASTELLE LUEGE. Io non credo che sia indifferente che il mio sotto-emendamento sia votato prima o dopo; e lo spiego con un fatto.

Supponiamo che, messo ai voti l'emendamento Mancini, mancasse un voto solo perchè non fosse accolto; questo voto sarebbe il mio, perchè, nell'incertezza che sia accolto il mio sotto-emendamento, voterei contro l'emendamento Mancini.

Se invece si vota prima il mio sotto-emendamento, questo non impegna, perchè è sempre subordinato all'accettazione dell'emendamento Mancini. Votato il mio, io voto l'emendamento Mancini, e quel voto che sarebbe mancato a vincere il partito vi sarebbe in questo caso.

Mi pare che questo esempio spieghi abbastanza chiaramente che il mio è un sotto-emendamento, e che non è indifferente votarlo prima o dopo.

Quindi io insisto perchè, considerato come sotto-emendamento, a norma del regolamento sia messo ai voti prima.

Ben inteso, ripeto, che, se anche avesse la maggioranza, questo a nulla impegna, perchè la mia proposta non sta da per sè; e respinto l'emendamento Mancini, cade anche il mio sotto-emendamento.

PRESIDENTE. lo sono d'avviso che col sistema di votazione che ho proposto non si pregiudichi l'aggiunta del deputato Castelli, perchè come aggiunta indipendente qual è, e non sotto-emendamento, non resta vincolata.

Ad agni modo consulto la Camera sopra questa priorità.

Quelli che credono che si debba prima porre ai voti la proposta dell'onorevole Castelli sono pregati di alzarsi.

(La priorità non è ammessa.)

Pongo ora a partito l'emendamento del deputato Mancini. (Depo prova e controprova, è respinto.)

Un deputato. Ora cade anche l'aggiunta.

CASTELLE LUIGE. Naturalmente. Così ne viene di conseguenza che non si può votare sopra una proposta, perchè non si è voluta considerare come sotto-emendamento. (Rumori) MANCENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prego; il signor Ninchi ha la parola prima di lei.

MANCINI. Su questo?

Ma io riprendo l'emendamento dell'onorevole Castelli; confesso la mia ignoranza, non comprendo il sistema dell'onorevole Castelli.

Dimostrerò, spero, ad evidenza che il voto ora dato dalla Camera, la vincola, la costringe a adottare l'emendamento che il signor Castelli abbandona e ch'io riprendo per mio conto.

PRESIDENTE. Rediga quell'emendamento e lo proponga. Darò lettura del nuovo emendamento del deputato Mancini dopo il primo paragrafo.

MANCINI. Domando scusa, mi pare che dovrebb'essere collocato in fine dell'articolo.

PRESIDENTE. Sta bene.

« La stessa tassa sarà percepita sulle obbligazioni che le società medesime avranno emesse e collocate. »

Però, siccome il deputato Ninchi ha domandato la parola per un emendamento sopra il primo capoverso di questo articolo, così l'emendamento del deputato Mancini sarà discusso al fine dell'articolo; e ciò sarà anche una prova maggiore che la proposta Castelli non era un sotto-emendamento.

NINCHI. Questo disegno di legge, oltre al gravissimo peccato di portare grande molestia ai contribuenti, e pochi profitti all'erario; oltre all'altro sconcio di tendere a colpire le sorgenti della ricchezza e forza nazionale, quali sono l'industria dei trasporti marittimi e lo spirito d'associazione, è dotalo di uno spirito di grande ingiustizia. Esso livella nella tassa due cose essenzialmente diverse; accomuna e sottopone ad una medesima imposizione tanto le società anonime che le società in accomandita, ambedue per la loro condizione giuridica ed economica essenzialmente tra loro diverse.

La società anonima, creazione ideale della legge, invertendo l'ordine delle obbligazioni, obbliga le cose senza vincolare le persone. Per essa contro la regola universale le cose sono obbligate indipendentemente dalle persone; la persona che agisce non è responsabile del fatto proprio, essa obbliga soltanto la cosa.

Lo Stato, complice di questa sua creazione, ha bisogno di garantire la fede dei terzi vigilandone la nascita e controllandone le operazioni per mezzo di un commissario che le esamina e le sorveglia.

D'altronde l'accomandita è un contratto di diritto naturale, essa è una società soltanto nei rapporti tra il gerente e gli azionisti; a confronto dei terzi è il solo gerente che assume le obbligazioni, quello che comparisce e che ha tutta la responsabilità.

La legge nell'accomandita nulla contribuisce; invece contribuisce tutto nella società anonima.

Da questa diversa indole giuridica della società anonima, a confronto della società in accomandita, deriva una diversa, anzi opposta costituzione amministrativa dell'una e dell'altra. Nella società anonima gli associati hanno una qualche compartecipazione, più o meno diretta, all'amministrazione della medesima; la pubblicità dei rendiconti, la controlleria del delegato governativo garantiscono in faccia ai terzi l'esistenza ed utile erogazione del capitale sociale; all'opposto, nelle società in accomandita tutto è silenzio, tutto è devoluto all'autocrazia del gerente. L'accomandante non può, senza snaturare l'indole della società stessa, intervenire nella direzione, nella gestione della cosa sociale.

Da questo ne discende, o signori, una grande differenza nel valore economico, nella permutabilità dei due capitali, uno dei quali si chiama azione della società anonima, l'altro azione della società in accomandita. Questa differenza consiste prima di tutto nella maggiore probabilità dei lucri e dei guadagni che può sperare il portatore di azioni di società anonima a confronto del portatore d'azioni di società in accomandita. Maggiore probabilità di lucri, perchè l'irresponsabilità dell'amministrazione fa sì che la società anonima possa avventurarsi a tutte le eventualità che certamente non possono essere affrontate dalla società in accomandita, dei cui prosperi od infausti eventi il gerente ha tutta la risponsabilità.

L'irresponsabilità è monopolio, è un gran valore economico di cui ogni azione ha la sua quota.

Da questa differenza di valore economico correlativo alla disparità dell'indole giuridica dell'una e dell'altra società refluisce a mille doppi la differenza della girabilità o meno delle rispettive loro azioni. L'azione della società anonima rappresenta un che di materiale e di reale garantito dalla compartecipanza più o meno diretta nell'amministrazione interna, dal controllo del commissario regio e dalla pubblicità de' suoi atti. All'incontro l'azione della società in accomandita rappresenta il credito, la fiducia che un individuo ha avuta nel gerente, fin a deporre in sua mano, perchè lo rendesse fruttifero colla sua operosità ed industria, un dato capitale.